

Copia conforme ad originale della relazione sottoscritta digitalmente e detenuta agli atti della Camera di commercio dell'Emilia



**CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA**

Camera dell'innovazione

ALLEGATO C)

Alla Determinazione d'Urgenza del Presidente avente ad oggetto:

Ipotesi di Contratto collettivo integrativo del personale non dirigente parte economica anno 2025 in materia di “Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del CCNL 16/11/2022 tra le diverse modalità di utilizzo” - Autorizzazione alla sottoscrizione.

”RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL’ACCORDO PER I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Il Segretario Generale
(*Roberto Albonetti*)

Il Presidente
(*Stefano Landi*)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'ACCORDO PER I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025-

La presente relazione è predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8, comma 7, del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022, è redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022.

In data 09.12.2025 la Delegazione trattante ha sottoscritto *l' Ipotesi di Contratto collettivo integrativo del personale non dirigente parte economica anno 2025 in materia di "Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del CCNL 16/11/2022 tra le diverse modalità di utilizzo"*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e sono pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

Tale incremento si ritiene non sia operabile da parte degli Enti soggetti ai vincoli assunzionali del turn-over in quanto non è possibile aumentare il personale in servizio.

lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale, in vigore dal 1° aprile 2023, e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo anche con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo CCNL (art. 79 comma 2).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa, è necessario evidenziare l'ammontare complessivo delle somme del "Fondo" già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2025 evidenziando i seguenti atti di costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2025:

- Determinazione del Segretario Generale n. 28 del 03.03.2025 avente ad oggetto: *"Fondo risorse decentrate del personale non dirigente – parte stabile anno 2025 (art. 79 CCNL 16.11.2022 Personale del Comparto Funzioni Locali)"* con cui è stata stabilita *"la quantificazione complessiva del Fondo risorse decentrate parte stabile 2025, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 nei seguenti importi: Fondo risorse decentrate 2025 di parte stabile: € 1.010.559,66- Fondo posizioni organizzative € 237.240,00"*;

- Deliberazione della Giunta Camerale n. 53 del 24.3.2025 avente ad oggetto *"Individuazione delle possibili fonti di finanziamento a carattere variabile del Fondo risorse decentrate del personale dipendente - anno 2025"* con cui l'organo camerale ha stabilito *"di individuare e quantificare conseguentemente le fonti di finanziamento a carattere variabile del Fondo risorse decentrate del personale dipendente - anno 2025 (...) per l'importo complessivo di € 137.145,28"*;

- Determinazione del Segretario Generale n. 74 del 10/09/2025 avente ad oggetto: *"Fondo risorse decentrate del personale non dirigente –anno 2025 (art. 79 CCNL 16.11.2022 Personale del Comparto Funzioni Locali)"* con cui è stata stabilita *"la quantificazione complessiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022, nei seguenti importi:*

- Fondo risorse decentrate 2025 di parte stabile: € 1.010.559,66*

- Fondo Elevate Qualificazioni 2025 € 237.240,00;*

- Fondo risorse decentrate 2025 di parte variabile: € 137.145,28;*

- Totale Fondo risorse decentrate per l'anno 2025: € 1.384.944,94".*

Il Collegio dei revisori dei Conti con riferimento al Fondo dipendenti 2025 “ha attestato la compatibilità delle risorse allocate nel “fondo risorse decentrate” per l’anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge”(Verbale n. 10 del Collegio dei Revisori dei Conti del 21.11.2025).

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 144/2025 avente ad oggetto: “Welfare integrativo esercizio 2025 (art. 82 CCNL 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali)” sono stati stanziati e destinati al welfare camerale € 43.418,00.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura di *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall’art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari ad € **1.247.799,66** (Fondo parte stabile € 1.010.559,66 + Fondo Elevate Qualificazioni € 237.240,00). Di tale importo complessivo, l’ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall’art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 (“tetto 2016”) è pari ad € 1.140.456,37 (Fondo parte stabile 903.216,37 € + Fondo Elevate Qualificazioni € 237.240,00), in quanto l’ulteriore somma di € 107.343,29 è relativa agli incrementi portati dal rinnovo contrattuale **CCNL 21.5.2018** di cui **all’art. 67 comma 2**. Si riporta di seguito il dettaglio degli importi:

- **lettera a):** incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019 pari all’importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015

PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
5.657,60	3.993,60	6.656,00	16.307,20

- **lettera b):** incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale

PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
6.370,50	4.005,43	13.043,41	23.419,34

e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui **all’art. 79 comma 1**

- **lettera b):** incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all’importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2018

PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
4.816,50	3.295,50	5.746,00	13.858,00

- **lettera d):** importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021), senza tener conto della percentuale di part-time, inclusi i comandati-out ed esclusi i comandati-in, in linea con l’orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022

PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
8.772,53	7.483,06	8.544,79	24.800,38

- **e comma 1-bis:** quota a regime, su 13 mensilità, di risorse già a carico del bilancio

corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 da porre interamente a carico del Fondo risorse decentrate, calcolata con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), in conformità agli orientamenti Aran CFL175 del 30 novembre 2022 e CFL223 del 4 agosto 2023.

PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
3.619,80	-	25.338,57	28.958,37

Gli importi sopradescritti non sono assoggettabili al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n.12 in base al quale *“il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001”*, nonché, da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- **Risorse storiche consolidate**

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018):

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (al netto risorse per finanziamento PO)	PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
	382.474,95	212.132,71	284.199,01	878.806,67

Come indicato nella Deliberazione della Giunta Camerale della camera di Commercio dell'Emilia n. 22 del 29.01.2024, nella determinazione del Segretario Generale n. 105 del 17.12.2024 e nella citata determinazione del Segretario Generale n. 74 del 10.09.2025, tali importi sono desumibili dai seguenti atti relativi alle ex Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia

1. ex Camera di Commercio di Parma- Determinazione del Segretario Generale n. 20/2023;
2. ex Camera di Commercio di Piacenza –Determinazione del Commissario Straordinario n. 46/2023;
3. ex Camera di Commercio di Reggio Emilia -Determinazione del Commissario straordinario n. 32/2023 e Determinazione del Segretario Generale n. 102/2023.

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016,

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, al netto di quelle destinate a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (237.240,00 euro).

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal CCNL 16 novembre 2022 che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché da ultimo dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022, **non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (“tetto 2016”)**.

Tali incrementi ammontano per l'anno 2025 complessivamente a **107.343,29 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015.	16.307,20
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	23.419,34
TOTALE CCNL 21.5.2018		39.726,54
CCNL 16.11.2022		
Art. 79, c.1, lett. b)	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2021, di 84,50 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018	13.858,00
Art. 79 c.1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	24.800,38
Art. 79 c.1-bis	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (importo a regime su 13 mensilità)	28.958,37
TOTALE CCNL 16.11.2022		67.616,75
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		107.343,29

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2025 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti a 23.265,83 euro:

CCNL 21.5.2018						
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.				IMPORTO 2025=€ 61.053,28	
	(importi in euro)	PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA		TOTALE
	FINO AL 2024	28.370,10	13.700,44	17.838,87		59.909,41
	2025		13,39	1.130,48		1.143,87
	TOTALE	28730,10	13.713,83	18.969,35		61.053,28
ARTICOLO 7, COMMA 4, lett. U) CCNL 16/11/2022	importo destinato ad incrementare le risorse di cui all'art. 17, comma 6, C.C.N.L. 16/11/2022				-17.000,00 €	
RIDUZIONE IMPORTI PER LIMITE FONDO	RE RIDUZIONE IMPORTI PER LIMITE FONDO (€ 17.838,71 Taglio integrazione Ria+ art.67 comma 2 lett. E) CCNL 21.5.2028 importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito-Sig.ra D.S. trasferita al Comune di Casina il 30.06.2018 -quota annuale Pec € 1804,71)				-19.643,58 €	
TOTALE CCNL 21.5.2021					24.409,70 €	
CCNL 16.11.2022						
Art. 79 c. 1 lett. c)	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale				-	
TOTALE CCNL 16.11.2022					-	
TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'					24.409,70 €	

Sezione II - Risorse variabili-

Le risorse variabili per l'anno 2025 ammontano ad € 137.145,28 come di seguito riportato:

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2025		
Art. 67 Comma 3 Lett. D) (richiamato dall' Art. 79, Comma 2, Lett. A CCNL	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di Ria di cui al comma 2 lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	527,34 €

16/11/2022)	computandosi a tal fine, oltre i ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore ai 15 giorni	
Art. 67 Comma 3 Lett. E) - 15, Comma 1, Lettera M CCNL 1999 (Anche Art. 79 Comma 2 Lett. D) CCNL 16/11/2022)	Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 (escluse dal confronto circ. 16/2020 conto annuale e parere MEF-RGS 257831/2018- non sottoposti ai limiti di crescita dei fondi (ART. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022).	49.094,26 €
Aer 67 Comma 4 - 15, Comma 2 CCNL 1999	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	48.133,54 €
Art. 79, Comma 2, Lett. C	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;	28.000,00 €
Art. 79, Comma 3	Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (importi non sottoposti ai limiti di crescita dei fondi -ART. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022)	11.390,14 €

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale *“a decorrere dal 1°1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipar- timento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destina- te annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)”*, nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che *“la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011”*. La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministra- zioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente im- porto determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato”*.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, agli incarichi di Elevata Qualificazione

- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.5.2018 non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico
- dell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 comma 1 lettere b) e d) e comma 1-bis). Si riporta il dettaglio così come già esposto anche nelle determinazioni del Segretario Generale n. 105/2024 e n. 28/2025:

		PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
	ARTICOLO 9, COMMA 2 bis D.L. 78/2010, modif. dall'art. 1 comma 456 L. 147/2013 -	- 38.511,67		- 54.121,21	- 92.632,88
	PC: Riduzioni di fondo per la parte fissa (decurtaz anno 2012, pari al 0,93% cessaz. personale)		- 3.562,60		- 3.562,60
	PC: Riduzioni di fondo per la parte fissa l.r. 13/2015		- 743,70		- 743,70
	PC: recuperi malattia		- 510,66		- 510,66
RIDUZIONI CONSOLIDATE PARTE FISSA					
Totale risorse stabili relative all'anno 2017		466.714,95	262.132,71	370.199,01	1.099.046,67
al netto delle risorse destinate, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative		- 80.696,34	- 50.000,00	- 86.000,00	- 216.696,34
Totale art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO		386.018,61	212.132,71	284.199,01	882.350,33
ARTICOLO 7, COMMA 4, lett. U) C.C.N.L. 21/05/2018	importo destinato ad incrementare le risorse di cui all'art. 15, comma 5, C.C.N.L. 21/05/2018	- 3.543,66			- 3.543,66
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (al netto risorse per finanziamento PO)		382.474,95	212.132,71	284.199,01	878.806,67

		PARMA	PIACENZA	REGGIO EMILIA	EMILIA
ARTICOLO 7, COMMA 4, lett. U) CCNL 16/11/2022	importo destinato ad incrementare le risorse di cui all'art. 17, comma 6, C.C.N.L. 16/11/2022	- 17.000,00	-		- 17.000,00
RE RIDUZIONE IMPORTI PER LIMITE FONDO (€ 17.838,71 Taglio integrazione Ria+ art.67 comma 2 lett. E) CCNL 21.5.2028 importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito-Sig.ra D.S. trasferita al Comune di Casina il 30.06.2018 -quota annuale Pec € 1804,71)				- 19.643,58	- 19.643,58
TOTALE RISORSE STABILI (compresi incrementi CCNL 16/11/2022 e al netto risorse del Fondo P.O.)		423.081,98	244.624,13	342.853,55	1.010.559,66

Così come indicato nella Deliberazione della Giunta Camerale n. 22/2024, in tema di limiti al Fondo risorse decentrate, erano state evidenziate le seguenti risultanze contabili desumibili dagli atti di costituzione dei fondi delle ex Camere di Commercio:

- Camera di commercio di Parma, limite risorse decentrate pari ad € 489.008,90 per personale non dirigente (come da Determinazione del Segretario Generale n. 20/2023 di approvazione del Fondo 2023 certificato con verbale N.1-2023 del Collegio dei Revisori della ex CCIAAA);
- Camera di commercio di Piacenza, limite risorse decentrate pari ad € 348.657,43 per personale non dirigente (come da Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 46/2023 di approvazione del Fondo 2023, certificato con verbale 87-2023 del Collegio dei Revisori della ex CCIAAA);
- Camera di commercio di Reggio Emilia limite risorse decentrate pari ad € 548.166,26 per personale non dirigente (come da Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 32/2023 e Determinazione del Segretario Generale n. 101/2023 di approvazione del Fondo 2023 certificato con verbale n.1 -2023-allegato 2 del Collegio dei Revisori della ex

CCIAAA);

In base quanto sopra esposto il limite complessivo è stato definito, al netto delle risorse da rinnovi contrattuali esenti, in € 1.385.832,59. Il Fondo 2025 è redatto in linea con la quantificazione dei fondi degli anni precedenti da parte delle tre ex Camere di commercio ed anche con l'annualità 2024.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo per l'anno 2025

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 1.010.559,66;

Totale Fondo Elevate qualificazioni € 237.240,00;

Totale Fondo risorse decentrate di parte stabile € 1.247.799,66;

Totale Fondo risorse decentrate di parte variabile € 137.145,28;

Totale complessivo Fondo risorse decentrate € 1.384.944,94.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Con deliberazione n. 144 del 22.9.2025 avente ad oggetto: *"Welfare integrativo esercizio 2025 (art. 82 CCNL 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali)"* la Giunta Camerale, *"valutato che l'istituto del "welfare aziendale", nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e dai vincoli contrattuali e di bilancio, contribuisce al miglioramento del clima all'interno dell'organizzazione, all'aumento considerevole del benessere del lavoratore ed alla miglior conciliazione tra vita privata e professionale, determinando conseguentemente un incremento della produttività del personale e riducendo al contempo i costi del lavoro ed il turnover, nonché il rafforzamento dell'immagine e dell'attrattività dell'Ente"*, ha stabilito di destinare l'importo pari ad € 43.418,00 al "Welfare integrativo" ai sensi dell'art. 82 del CCNL 16/11/2022.

Le risorse pari ad € 43.418,00 sono state stanziare nell'esercizio 2025 nel limite degli importi destinati a tali finalità dalle tre ex camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia in linea con le disposizioni di cui al citato art. 82 comma 2 CCNL 16.11.2022 in base al quale "gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme".

La citata deliberazione evidenzia i seguenti importi afferenti il Welfare integrativo per i dipendenti camerali:

- Camera di Commercio di Parma importo lordo pari ad € 20.750 (Deliberazione del Consiglio della Camera dell'Emilia n. 8/2023 "Approvazione dei bilanci al 12/07/2023 delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia");
- Camera di Commercio di Piacenza importo lordo pari ad € 6.500,00 (Deliberazione del Consiglio della Camera dell'Emilia n. 8/2023 "Approvazione dei bilanci al 12/07/2023 delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia");
- Camera di Commercio di Reggio Emilia importo lordo pari ad € 16.168,00 (Determinazione del Commissario Straordinario n. 77/2023 con il parere favorevole del Collegio dei Revisori-verbale n. 5/2023 allegato 3).

Tabella di sintesi

Stanziamiento Welfare integrativo Camera di Commercio dell'Emilia	43.418,00 €
Dettaglio	
ex Camera di Commercio di Parma	20.750,00 €
ex Camera di Commercio di Piacenza	6.500,00 €
ex Camera di Commercio di Reggio Emilia	16.168,00 €

Con riferimento allo stanziamento per l'esercizio 2024, di analogo importo, si richiama la deliberazione della Giunta Camerale n. 147/2024.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo. Sono evidenziate le previsioni inerenti la destinazione del Fondo risorse decentrate 2025 al pagamento dei differenziali (ex P.e.o.), dell'indennità di comparto da Fondo e dell'indennità responsabilità, maneggio valori ecc.

Si riporta di seguito la tabella di previsione dell'utilizzo delle risorse al 31.12.2025

FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - ANNO 2025 (Determinazione del Segretario Generale n. 74/2025)	
Fondo risorse decentrate 2025 di parte stabile	1.010.559,66 €
Fondo risorse decentrate 2025 di parte variabile	137.145,28 €
	1.147.704,94 €
Fondo Elevate Qualificazioni 2025	237.240,00 €
TOTALE STANZIAMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 COMPRESO ELEVATE QUALIFICAZIONI	1.384.944,94 €
DESTINAZIONI 2025	
Indennità di comparto	57.000,00 €
Progressioni economiche (differenziali) già precedentemente assegnate	415.000,00 €
TOTALE UTILIZZO PARTE STABILE 2025	472.000,00 €
TOTALE FONDO per Elevate Qualificazioni 2025	237.240,00 €

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto collettivo Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolamentate con Accordo annuale 2025.

Indennità varie assegnate(IPR, disagio, ecc.)	100.000,00 €
Destinazione progressione economica ex art 14 CCNL 16.11.2022 - DECORRENZA 01.01.2025	38.200,00 €
Risorse destinate ai premi correlati alla performance (individuale, organizzativa ed eventuale premio differenziale)	537.504,94 €
Totale	675.704,94 €
Risorse destinate all'attuazione dei Piani di "welfare"	43.418,00 €
Totale complessivo risorse specificamente regolate dal Contratto Integrativo	719.122,94 €

Totale utilizzo parte stabile 2025	472.000,00 €
Totale Fondo per Elevate Qualificazioni 2025	237.240,00 €
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	675.704,94 €
Totale a quadratura con determinazione n. 74/2025 -Fondo risorse decentrate 2025	1.384.944,94 €
Welfare integrativo - Deliberazione n. 144/2025	43.418,00 €

Totale Complessivo	1.428.362,94 €
--------------------	----------------

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Non sono previste destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale utilizzo parte stabile 2025	472.000,00 €
Totale Fondo per Elevate Qualificazioni 2025	237.240,00 €
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	719.122,94 €
Totale	1.428.362,94 €

Sezione V-Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo fatte salve le precisazioni di seguito riportate.

- 1) Per espressa previsione contrattuale (art. 15 comma 5 CCNL Funzioni Locali 21.5.2018) “a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”; come già evidenziato l'importo Inerente la retribuzione dell'indennità di posizione e risultato del personale titolare di incarico di “Elevata Qualificazione (E.Q.) ammonta ad € 237.240,00.
- 2) L'art. 82 comma 2 in tema di “welfare integrativo” prevede che “gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”. Con deliberazione della Giunta Camerale n. 144 /2025 sono stati stanziati € 43.418,00 per il Welfare integrativo facendo riferimento alla legislazione vigente.

Sezione VI-Attestazione , dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a. Si attesta che le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche all'interno di Area e l'indennità di comparto a carico del fondo) sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
- b. Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Il Sistema di Valutazione della Performance per l'anno 2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 52/2025. Il compenso destinato a remunerare la performance del dipendente è correlato sia ai risultati ottenuti con riferimento alla “performance organizzativa” sia alla qualità del contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi (*performance individuale*). Il relativo compenso è erogato sulla base delle risultanze della scheda di valutazione della performance.
- c. Si attesta che le progressioni economiche all'interno delle aree sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, corrispondente al 50% dei potenziali destinatari/beneficiari. L'attribuzione delle progressioni economiche avviene in modo selettivo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 dell'”Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Personale non dirigente parte normativa 2024-2026” avente ad oggetto: “Definizioni delle procedure per le progressioni economiche (Art. 7 comma 4 lett. c) del CCNL 16.11.2022)” .

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente-

Si riporta di seguito la tabelle di confronto del Fondo relative alle annualità 2023-2025 di parte stabile:

	FONDO RISORSE DECENTRATE (Personale non dirigente)- anno 2023				FONDO RISORSE DECENTRATE (Personale non dirigente)- anno 2024	FONDO RISORSE DECENTRATE (Personale non dirigente)- anno 2025
	EX CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA (determinazione Seg. Gen.20/2023)	EX CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA (det. Commiss. Straord. 46/2023)	EX CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA (det.Commiss.Straord 32/2023 e det Seg.Gen. 101/2023)	TOTALE	CAMERA COMMERCIO EMILIA	CAMERA COMMERCIO EMILIA
PARTE STABILE	414.705,48	242.250,33	341.672,72	998.628,53	1.010.808,02	1010559,658
FONDO ELEVATE QUALIF.	101.240,00	50.000,00	86.000,00	237.240,00	237.240,00	237.240,00
TOTALE COMPLESSIVO	515.945,48	292.250,33	427.672,72	1.235.868,53	1.248.048,02	1.247.799,66

Per quanto riguarda la parte variabile si ritiene utile il confronto tra le annualità inerenti la neo- costituita Camera di Commercio dell’Emilia (2024-2025):

RIEPILOGO RISORSE DI PARTE VARIABILE 2025	anno 2025	anno 2024	differenze (2025-2024)
ART 79 COMMA 2 LETT.D CCNL 16..1 2022 - RISPARMI DA STRAORDINARI	49.094,26	40.394,02	8.700,24
ART. 79 COMMA 2 LETT.B- IMPORTO CORRISPONDENTE ALL'1,2% SU BASE ANNUA DEL MONTE SALARI 1997 , OVE NEL BILANCIO SUSSISTA LA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	48.133,54	48.133,54	-
ART. 79 C2 LETTERA A - EX ART. 63 C.3 LETT. D CCNL 21.05.1998 RISPARMI RIA	527,34	1.670,54	- 1.143,20
ART 79 C,3 CCNL 16.11.2022- GLI ENTI POSSONO INCREMENTARE , IN BASE ALLA PROPRIA CAPACITA' DI BILANCIO, LE RISORSE DI CUI AL COMMA 2 LETTERA c (cioè l'ex art 15 comma 5- per finalità di produttività) e quelle di cui all'articolo 17 comma 6 (cioè fondo eq) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018	11.390,14	11.390,14	-
TOTALE STANZIAMENTO ART 79 C. 2 LETTERA C CCNL 16.11.2022 “risorse adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell’Ente, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa”.	28.000,00	29.000,00	- 1.000,00
TOTALE RISORSE DI PARTE VARIBILE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	137.145,28	130.588,24	6.557,04

In merito alla destinazione si riporta la seguente tabella di confronto:

	anno 2025	anno 2024	differenze
Indennità Varie - Fondo risorse produttività	100.000,00 €	71.676,78 €	28.323,22 €
Progressione economica orizzontale (da Fondo)	415.000,00 €	457.591,78 €	- 42.591,78 €
Ulteriori progressioni 01.01.2025	38.200,00 €		38.200,00 €
Totale progressioni economiche	453.200,00 €	457.591,78 €	- 4.391,78 €
Indennità di comparto (da Fondo)	57.000,00 €	53.493,43 €	3.506,57 €
Fondo produttività (premi correlati alla performance)	537.504,94 €	563.514,27 €	- 26.009,33 €
totale fondo dipendenti	1.147.704,94 €	1.146.276,26 €	1.428,68 €
così suddiviso:			
totale risorse parte stabile	1.010.559,66 €	1.010.808,02	- 248,36 €
totale risorse parte variabile	137.145,28 €	130.558,24	6.587,04 €
totale storno da fondo E.Q. (EX P.O.) anno 2024 come da CCI 24.3.2025		4.880,00	- 4.880,00 €

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

L’Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell’ambito del preventivo economico e del budget dirigenziale di

competenza, ulteriormente dettagliati nell'ambito del mastro "Personale" in conti e sottoconti. Tali somme, opportunamente aggiornate durante l'anno con eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti.

La gestione contabile del bilancio con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente avviene, sulla base del principio della competenza economica, movimentando i seguenti conti:

- sul conto 321006 "*Retribuzione accessoria - P.O*" affluisce anche il Fondo Elevate Qualificazioni (ex P.O.) avente natura accessoria, in quanto finalizzato a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di posizione organizzativa;
- sul conto 321012 "*Indennità Varie - Fondo risorse produttività*" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale non dirigente a tempo indeterminato (rientrano pertanto le seguenti voci: indennità condizioni lavoro; compensi per specifiche responsabilità; compensi di produttività);
- sul conto 321016 "*Progressione economica orizzontale (da Fondo)*" vengono imputati i differenziali stipendiali;
- sul conto 321017-"*Indennità di comparto (da Fondo)*" indennità di comparto per la quota a carico delle risorse decentrate.

Sezione II - Verifica, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Come indicato nelle precedenti sezioni, risulta rispettato il limite complessivo del Fondo risorse decentrate che, al netto delle risorse da rinnovi contrattuali esenti, ammonta ad € 1.385.832,59.

TOTALE FONDO 2025 CCIAA EMILIA- PARTE STABILE	1.247.799,66 €
RISORSE PARTE STABILE ESCLUSE DALLE DISPOSIZIONI INERENTI IL LIMITE DEL FONDO EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017: (ART. 67 COMMA 2 LETT. A), B) CCNL 21.05.2018; ART 79 COMMA 1 LETT. B) e D) ,COMMA 1 BIS.	107.343,29 €
TOTALE FONDO 2025 CCIAA EMILIA PARTE STABILE SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2017	1.140.456,37 €
TOTALE FONDO 2025 CCIAA EMILIA- PARTE VARIABILE	€ 137.145,28 €
RISORSE PARTE VARIABILE ESCLUSE DALLE DISPOSIZIONI INERENTI IL LIMITE DEL FONDO EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017: (ART. 67 COMMA 3 LETT.E) CCNL 21.5.2018 ED ART. 79 COMMA2 LETT.D CCNL 16.11.2022(Disciplina straordinario); ART 79 COMMA 3 CCNL 16.11.2022.	60.484,40 €
TOTALE FONDO 2025 CCIAA EMILIA PARTE VARIABILE SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2017	76.660,88 €
Riepilogo Fondo risorse decentrate 2025:	
TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2025 CCIAA EMILIA-	1.384.944,94 €
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017	167.827,69
TOTALE RISORSE FONDO 2025 CCIAA EMILIA- ASCRIVIBILI AL LIMITE EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017	1.217.117,25
TOTALE LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2018	1.385.832,59 €
Dettaglio	
EX CCIAA PARMA TOTALE COMPLESSIVO LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2018- (Determinazione del Segretario Generale n.20/2023 e Deliberazione di Giunta n. 22-2024)	489.008,90
EX CCIAA PIACENZA TOTALE COMPLESSIVO LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2018 (Determinazione del Commissario Straordinario n. 46 /2023 e Deliberazione di Giunta n. 22-2024)	348.657,43
EX CCIAA REGGIO EMILIA - TOTALE COMPLESSIVO LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2018 (Determinazione del Commissario straordinario n. 32/2023- Determinazione del Segretario Generale n. 101/2023-Deliberazione di Giunta n. 22-2024)	548.166,26

Per quanto riguarda il Welfare sono state stanziati importi pari ad € 43.418,00; in base all'articolo 82 del CNL 16.11.2022 "gli oneri per la concessione dei benefici (..) sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità da precedenti norme(..)".

Come indicato nella citata deliberazione della Giunta Camerale n. 144/2025 avente ad oggetto "Welfare integrativo esercizio 2025 (art. 82 CCNL 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali)" la Deliberazione del Consiglio camerale della Camera di commercio dell'Emilia n. 8/2023 avente ad oggetto: "Approvazione dei bilanci al 12/07/2023 delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia" evidenzia i seguenti importi afferenti il Welfare integrativo per i dipendenti camerali: □ Camera di commercio di Parma importo lordo pari ad € 20.750; □ Camera di commercio di Piacenza importo lordo pari ad € 6.500,00; □ Camera di commercio di Reggio Emilia importo netto pari ad € 10.930,70 (l'importo lordo corrispondente ad € 16.168,00 era stato stabilito con Determinazione del Commissario Straordinario n. 77/2023, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori-verbale n. 5/2023, allegato 3); □ i suddetti importi erano stati stanziati dalle tre ex Camere di commercio in base alle somme storicamente finalizzate ad interventi assistenziali di welfare (...).

Oltre al rispetto del limite corrispondente alle risorse precedentemente stanziato occorre evidenziare che comunque le risorse complessivamente stanziato rientrano nell'ambito del limite di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 come indicato anche nella citata deliberazione 144/2025:

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2025 CCIAA EMILIA-	1.384.944,94 €
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017	167.827,69
TOTALE RISORSE FONDO 2025 CCIAA EMILIA- ASCRIVIBILI AL LIMITE EX ART 23 COMMA 2 D.LGS 75 2017	1.217.117,25
TOTALE LIMITE DI CUI ALL'ART 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75-2018	1.385.832,59 €
differenza positiva (limite 2016 - risorse stanziato attinenti il limite=€ 1.385.832,59-1.217.117,25)	168.715,34 €
Risorse stanziato per il Welfare Integrativo (art 82 CCNL 16.11.2022)	43.418,00
differenza positiva tra il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e le risorse soggette al limite (compreso welfare integrativo)	125.297,34 €

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio alle risorse decentrate, pari ad € 1.384.944,94, è assicurata dagli stanziamenti risultanti dalla tabella sottostante previsti nel Preventivo economico per l'anno 2025, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 36/2024 e s.m.i.

Stanziamento risorse decentrate su Bilancio Preventivo 2025 (compreso welfare integrativo)

Conto	Descrizione	Risorse
321006	Retribuzione accessoria - P.O.	237.240,00 €
321012	Indennità Varie - Fondo risorse produttività	549.732,00 €
321016	Progressione economica orizzontale (da Fondo)	540.781,87 €
321017	Indennità di comparto (da Fondo)	57.400,00 €
	totale stanziamenti	1.385.153,87 €
324000	Interventi assistenziali	43.418,00

Il Segretario Generale
(Roberto Albonetti)

firmato